

Modifiche la CdS

Tempi di guida e di riposo dei conducenti nuove sanzioni previste dall'art. 174 c.d.s. Tutti i calcoli e le percentuali delle eccedenze Scheda riassuntiva

Comma 4	<p>Sanzione € 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006.</p> <p>Sanzione € 200 conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.</p> <p>La violazione si applica per eccedenze fino al 10%</p>
Comma 5	<p>Sanzione € 300 conducente che supera di oltre il 10% la durata massima del periodo di guida giornaliero decurtazione punti: 2</p> <p>9 ore (540 minuti) → 9 ore + 10% (54 minuti) → Maggiore a 9 ore e 54 minuti 10 ore (600 minuti) → 10 ore + 10% (60 minuti) → Maggiore a 11 ore</p> <p>Sanzione € 350 conducente che supera di oltre il 10% la durata minima del periodo di riposo giornaliero decurtazione punti: 5</p> <p>11 ore (660 minuti) → 11 ore - 10% (66 minuti) → Minore a 9 ore e 54 minuti 9 ore (540 minuti) → 9 ore - 10% (54 minuti) → Minore a 8 ore e 6 minuti</p>
Comma 6	<p>Sanzione € 400 conducente che supera di oltre il 20% la durata massima del periodo di guida giornaliero decurtazione punti: 10</p> <p>9 ore (540 minuti) → 9 ore + 20% (108 minuti) → Maggiore a 10 ore e 48 minuti 10 ore (600 minuti) → 10 ore + 20% (120 minuti) → Maggiore a 12 ore</p> <p>Sanzione € 400 conducente che supera di oltre il 20% la durata minima del periodo di riposo giornaliero decurtazione punti: 10</p> <p>11 ore (660 minuti) → 11 ore - 20% (132 minuti) → Minore a 8 ore e 48 minuti 9 ore (540 minuti) → 9 ore - 20% (108 minuti) → Minore a 7 ore e 12 minuti</p>

<p>Comma 7</p>	<p>Sanzione € 250 conducente che supera di oltre il 10% la durata massima del periodo di guida settimanale decurtazione punti: 1</p> <p>56 ore (50 ore e 360 minuti) → 56 ore + 10% (5 ore e 36 minuti) → Maggiore a 61 ore e 36 minuti 90 ore (80 ore e 600 minuti) → 90 ore + 10% (9 ore) → Maggiore a 99 ore</p> <p>Sanzione € 350 conducente che supera di oltre il 10% la durata minima del periodo di riposo settimanale decurtazione punti: 3</p> <p>45 ore (40 ore e 300 minuti) → 45 ore - 10% (4 ore e 30 minuti) → Minore a 40 ore e 30 minuti 24 ore (20 ore e 240 minuti) → 24 ore - 10% (2 ore e 24 minuti) → Minore a 21 ore e 36 minuti</p> <p>Sanzione € 400 conducente che supera di oltre il 20% la durata massima del periodo di guida settimanale decurtazione punti: 2</p> <p>56 ore (50 ore e 360 minuti) → 56 ore + 20% (10 ore e 72 minuti) → Maggiore a 67 ore e 12 minuti 90 ore (80 ore e 600 minuti) → 90 ore + 20% (18 ore) → Maggiore a 108 ore</p> <p>Sanzione € 400 conducente che supera di oltre il 20% la durata minima del periodo di riposo settimanale decurtazione punti: 5</p> <p>45 ore (40 ore e 300 minuti) → 45 ore - 20% (8 ore e 60 minuti) → Minore a 36 ore 24 ore (20 ore e 240 minuti) → 24 ore - 20% (4 ore e 48 minuti) → Minore a 19 ore e 12 minuti</p>
<p>Comma 8</p>	<p>Sanzione € 155 conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni decurtazione punti: 2</p>
<p>Comma 9</p>	<p>Sanzione € 307 conducente sprovvisto dell'estratto di servizio o della copia dell'orario di servizio (anche se incompleto o alterato)</p>

Comma11	Sanzione € 1.769 conducente che circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio Sanzioni accessorie: ritiro patente di guida
Comma14	Sanzione € 307 impresa che non osserva le disposizioni previste dal Regolamento CE 561/2006 La violazione si applica per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce
<p>Se la violazione è commessa dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.</p> <p>Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.</p>	

(Testo integrale Art.174 del Codice della Strada)

Art. 174.

Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.

9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in

precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

Tabella punti

Art. 174	Comma 5 per violazione dei tempi di guida	2
	Comma 5 per violazione dei tempi di riposo	5
	Comma 6	10
	Comma 7 primo periodo	1
	Comma 7 secondo periodo	3
	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida	2
	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo	5
	Comma 8	2

